

ALLEGATO

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini dell'applicazione delle presenti procedure di risoluzione delle controversie («regolamento di procedura») si intende per:

consulente: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione a un procedimento arbitrale;

collegio arbitrale: un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;

assistente: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

giorno: un giorno civile;

giorno non lavorativo: il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno indicato da una delle parti come giorno festivo ai fini dell'applicazione del presente regolamento di procedura;

rappresentante di una parte: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nell'ambito di una controversia a norma dell'accordo;

parte convenuta: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 46 dell'accordo;

parte attrice: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 49 dell'accordo.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l'accordo in particolare gli articoli 49 e seguenti in materia di arbitrato.
2. Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell'arbitrato.
3. Tutte le parti possono ricorrere all'arbitrato nell'ambito dell'attuazione dell'accordo al fine di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro.

*Articolo 3***Avvio del procedimento arbitrale e notifiche**

1. Il procedimento arbitrale si considera avviato alla data in cui la parte convenuta e il comitato APE ricevono la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Per «notifica», ai sensi del presente regolamento di procedura, si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati al procedimento arbitrale, essendo inteso che:
 - a) le notifiche provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;

